

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

DISEGNO DI LEGGE

Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del D.P.R. n. 10 del 15/1/1972, in materia di Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

RELATORE - Giuseppe COLONNA


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i provvedimenti di competenza.

28/2/75

p/ Ufficio Commissioni





**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

Onorevole Presidente,
Collegli Consiglieri,

l'art. 3 del D.P.R. n. 10 del 15/1/1972 precisa che "sono trasferite alle Regioni a Statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto - legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni".

Alla luce, quindi, di quanto sancito si ritiene opportuno regolamentarne l'attività, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ed il personale dipendente.

Va ricordato che i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica "hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica nell'ambito della propria circoscrizione".

Bisogna riconoscere che nonostante la ristrettezza dei mezzi a disposizione, i detti consorzi hanno svolto encomiabile attività diffondendo la conoscenza dei più avanzati sistemi tecnici nei vari settori e economici della nostra Regione.

Tra le iniziative che maggiormente impegnano i consorzi per la istruzione tecnica vanno ricordati i centri di orientamento scolastico e professionale che hanno il delicato compito di consigliare ai ragazzi, al termine della scuola d'obbligo, la strada da intraprendere in rapporto alle naturali inclinazioni, capacità e possibilità di lavoro.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

Va precisato inoltre che il problema dei consorzi per l'istruzione tecnica potrà trovare più adeguata soluzione in una organica legge per la formazione professionale, della quale l'istruzione tecnica è parte integrante.

Come anche va espressa la necessità di regolamentare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sia dei consorzi che dei centri di orientamento. L'esiguo numero del personale dipendente non ci autorizza a trascurarlo, ma va tenuto presente che trattasi di lavoratori che da vari anni si dedicano con spirito di sacrificio e con impegno all'espletamento del proprio dovere.

In Commissione il disegno di legge, così come proposto, è stato approvato a maggioranza.

Siamo certi che con la discussione in Aula possano essere apportati emendamenti migliorativi perchè la legge risponda meglio agli scopi che si prefigge.

Il Vice Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 4

L'approvazione degli atti dei Consorzi, prevista dall'art. 19 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1946, e la vigilanza sul funzionamento dei Consorzi sono attribuite alla Giunta Regionale o, per sua delega, all'Assessore alla ^{Pubblica} Istruzione.

Art. 5

Il Presidente della Giunta Regionale, qualora si riscontrino gravi carenze amministrative, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, scioglie con ~~un~~^{provvo} decreto, previa deliberazione della Giunta Regionale, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e provvede, sempre su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, alla nomina di un Commissario straordinario.

Il decreto di nomina del Commissario straordinario fissa anche il termine, non superiore a 6 mesi, entro il quale il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione ed il Commissario straordinario, anche se sia scaduta la loro durata, rimangono in carica, per la normale amministrazione, sino alla notifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale di ricostituzione del Consiglio.

Art. 7

L'esercizio finanziario dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, al quale va unito il conto di cassa presentato dall'Istituto Tesoriere.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1° luglio 1974 - 30 giugno 1975 verrà deliberato entro il 31/1/1976.

Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1975 si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti ed entro il 31 marzo 1976 sarà deliberato il conto consuntivo relativo a tale esercizio.

La Giunta Regionale o, per sua delega l'Assessore alla Pubblica Istruzione, provvederà a fissare i criteri generali e gli indirizzi cui debbono attenersi i Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica nella materia contabile.

Art. 8

I Consigli di Amministrazione entro il 31/12/1975 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali del Consorzio, nei limiti della situazione di fatto esistente al 31 marzo 1972. Essi provvederanno altresì, con effetto dal 1° aprile 1972, ad inquadrare e a sistemare il personale impiegato presso il Consorzio all'entrata in vigore della presente legge sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dell'anzianità maturata.

La norma di cui al comma precedente non si applica al personale insegnante e non insegnante di istituti e scuole di ogni ordine e grado in servizio presso i Consorzi, al personale comandato o distaccato da altri enti o istituti, al personale addetto ai centri di orientamento scolastico professionale che sia legato con rapporti di collaborazione professionale e con rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il Segretario del Consorzio, a modifica dell'art. 9, paragrafo c) e dell'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 26/9/35, n. 1946 e successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.

Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Art. 9

La Giunta Regionale o, per sua delega, l'Assessore alla ^{Pubblica} Istruzione impartisce le direttive e le istruzioni che si rendessero necessarie in ordine agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e per l'applicazione delle norme sancite dai precedenti articoli.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo ^{e fa gli atti con} 127 della Costituzione e dell'articolo ^{di} 60 dello Statuto, ^{ed em}

Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.